

articolo 29

famiglia, orientamento sessuale, identità di genere

Tribunale per i Minorenni di Bologna

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in composizione collegiale e così composto

Dr. Giuseppe Spadaro	Presidente rel.
Dr.ssa Elisabetta Tarozzi	Giudice
Dr. Edgardo Bisceglia	Giudice Onorario
Dr.ssa Daniela Di Fine	Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 546/2017 ADN

avente ad **OGGETTO: ricorso ex art. 44, lett. d), legge 184/1983**

IN FATTO

X. X., nata a X. (BO), in data 7 gennaio 1966, residente in X. (BO), alla via XXXX, ha richiesto, ai sensi dell'art. 44 lett. d, l. adoz., di poter adottare il minore A. B. ABELE, nato a B., in data XXX 2011, a seguito di procreazione medicalmente assistita. L'istante premette di avere costituito a Bologna un'unione civile tra persone dello stesso sesso con Y. ABELE, nata a F., in data XXX 1975, all'esito di una relazione affettiva avviata nel 2002. La coppia è tuttora convivente, con comune residenza in X. (BO), alla via XXXXX, presso l'immobile

acquistato dalla sig.ra X. con il contributo economico dei propri genitori e ristrutturato insieme alla sig.ra ABELE.

Nel 2010 l'istante riferisce di avere deciso, con la propria compagna, di avere un figlio, ricorrendo alla procedura di procreazione medicalmente assistita a Barcellona presso la clinica *Eugin*.

Da un punto di vista biologico, A. B. è figlio di Y. ABELE la quale si sottoponeva, con esito positivo, a IUI nel mese di maggio 2010. In data 20 febbraio 2011, nasceva il piccolo A. B. ABELE.

Le indagini svolte hanno dato tutte esito positivo. A conferma rilevano i colloqui con i genitori e l'osservazione diretta relazionata dagli Assistenti Sociali, dai quali emerge che *“la relazione tra A. e la sig.a X. è caratterizzata da un forte legame di attaccamento e di fiducia e per il bambino la sig.a è a tutti gli effetti un suo genitore; entrambe le coniugi riferiscono che la sig.a X. ha un ruolo tradizionalmente più riferibile a quello “paterno”: lo sveglia lei al mattino, e lo accompagna a scuola dopo aver giocato per un po' di tempo con il pallone; nei momenti di conflitto che emergono circa il rispetto delle regole, lei è più autorevole della moglie, per cui riesce ad avere un buon confronto con il figlio, con il quale parla molto, cercando di spiegargli le motivazioni dei “no”, restando comunque ferma sulla sua posizione”*. (cfr. relazione psicosociale relativa all'istanza di adozione).

Entrambe le coniugi hanno sempre reso consapevole A. della sua storia familiare che fino ad ora ha vissuto in modo sereno e naturale.

Giova in questa sede rilevare come durante il colloquio con il Servizio, il minore abbia manifestato la volontà di mantenere il proprio cognome, contrariamente da quanto richiesto dalle madri nell'istanza di adozione: *“il suo nome è A. ABELE e apportarvi una modifica equivarrebbe [...] a modificare parzialmente la sua identità in costruzione”* (Cfr. relazione in atti). Ascoltate in udienza dinanzi al Giudice Onorario designato, entrambe le madri hanno dichiarato di voler assecondare la richiesta del figlio.

Sulla base degli atti e dei documenti, alla luce delle prove acquisite e dell'istruttoria condotta, è pacifico e certo che il minore A. B. riconosce in X. X. e in Y. ABELE i suoi genitori; la relazione della coppia si distingue per solidità affettiva, costanza nel tempo e comunanza di obiettivi, al punto da dovere essere considerata, a tutti gli effetti, una famiglia. Il tessuto familiare di questa unione include il piccolo A. B.: il minore è un membro della famiglia ABELE – X.. In particolare, è provato che: a) il bambino è stato sempre trattato da X. X. come suo figlio, avendo questa provveduto in qualità di madre al suo mantenimento, alla sua educazione, alle sue esigenze di vita quotidiana; b) X. X. è a tutti gli

effetti considerata madre, nelle relazioni sociali, affettive e di vita quotidiana (scuola, istituzioni, contesti di riferimento, etc.); c) A. B. è considerato figlio di X. X. anche nell'ambito delle famiglie di origine di entrambe le madri.

Sulla scorta dei dati sin qui brevemente illustrati, può procedersi all'esame del merito della domanda.

IN DIRITTO

Nell'Ordinamento italiano, in linea con gli altri sistemi giuridici europei, il legame genitoriale può originare da un procedimento adottivo: il genitore diventa tale in assenza di legame biologico con il minore e a seguito di procedura giurisdizionale che sostituisce al vincolo biologico una attribuzione giuridica della responsabilità genitoriale. L'origine del progetto genitoriale non incide sullo stato giuridico dei figli che è sempre e comunque lo stesso (art. 315 c.c. come modificato dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219). Il referente normativo principale, in materia di adozione, è la legge 4 maggio 1983 n. 184 ("diritto del minore ad una famiglia"). La normativa in esame enuclea, in modo tipico e tassativo, i casi *ex lege* che consentono l'instaurazione giuridica (piuttosto che biologica) del legame genitoriale. In linea di principio, l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare (art. 6, legge 184 del 1983). Condizione necessaria perché l'adozione possa essere pronunciata, è che l'età degli adottanti superi di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. In ogni caso, l'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità (art. 7 comma I): sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La norma testé citata (art. 7) ha riguardo ai casi "ordinari" di adozione ed esclude, di norma, l'adozione da parte di coppie formate dallo stesso sesso, atteso che il procedimento adottivo è riservato ai coniugi e non è esteso agli uniti (come noto, l'unione civile è la formazione familiare composta da due persone dello stesso sesso: v. art. 1, legge 20 maggio 2016 n. 76). L'adozione non è consentita nemmeno alle persone che siano solo conviventi di fatto (al riguardo, v. art. 1, comma 36, legge 76/2016 cit.).

A fronte di casi ordinari, la normativa disciplina anche «casi particolari» di adozione, nell'ambito dell'art. 44 l. 184 del 1983. L'adozione nei casi ordinari è detta “piena o legittimante” poiché esplica effetti totalmente parificanti rispetto alla genitorialità biologica. Gli effetti dell'adozione “non piena” sono invece regolati dagli artt. 45 e ss. l. 184 del 1983.

L'adozione in casi particolari prevede che i minori possano essere adottati (“anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7”): a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Adozione piena e adozione in casi particolari rappresentano due diversi istituti giuridici, anche se, in concreto, gli Autori dibattono circa la persistente diversità effettiva, alla luce delle modifiche apportate al “sistema” dal dlgs. n. 154 del 2013. L'adozione cd. legittimante, come visto, abilita l'adozione (nazionale o internazionale) di bambini in stato di abbandono, prevedendo una corsia preferenziale in favore delle persone con cui il minore abbia instaurato legami affettivi significativi e un rapporto stabile e duraturo (si tratta, in genere, della cd. famiglia affidataria: v. art. 5-bis, legge 173 del 2015). Per effetto dell'adozione ordinaria, la relazione tra minore e adottante è del tutto equiparata a quella sussistente tra genitore biologico e la propria prole.

La “adozione in casi particolari” è ammessa, invece, in diversi casi specifici che concernono, per lo più, ipotesi in cui vi è già una relazione genitoriale di fatto tra un bimbo ed un adulto. La stessa è consentita anche ai singoli ed alle coppie non sposate. Si tratta dell'ipotesi di bambini già curati da parenti o conoscenti (lettera A) e dell'ipotesi di bambini che hanno instaurato una relazione filiale col nuovo coniuge del proprio genitore (lettera B). In questi casi non si tratta di trovare un genitore per un bambino abbandonato ma di tutelare e coprire giuridicamente situazioni in cui un bambino ha già chi si occupa di lui, dove vi è già un “genitore di fatto” che è tuttavia privo di riconoscimento legale formale (sul “valore” dei legami genitoriali di fatto, cfr. legge 173 del 2015 e Corte Cost. n. 225 del 2016). L'adozione in casi particolari è anche prevista per bambini orfani portatori di handicap (lettera C), per i quali, essendo l'adozione ammessa anche per i singoli e le coppie non sposate, viene così ampliata la platea degli aspiranti adottanti.

L'adozione in casi particolari è prevista anche quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44, lett. d, legge 184 del 1983): si tratta della norma di riferimento per l'odierna decisione. In passato, infatti, la disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza in modo restrittivo, come applicabile comunque alla ipotesi del bambino "in stato di abbandono". Si sosteneva, dunque, che la norma ampliasse il ventaglio degli adottanti a fronte di minori in stato di abbandono, difficilmente adottabili e di fatto rimasti senza proposte adottive: come per il caso di bambini affetti da patologie psichiatriche o fisiche invalidanti. La giurisprudenza più recente ha mutato indirizzo e interpretato la norma in modo diverso: secondo il nuovo *trend* pretorile, la disposizione prevedendo che "vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo", fa riferimento (non solo a situazioni di impossibilità materiale di adottare bambini in stato di abbandono, ma anche) ad ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con adozione legittimante. Si tratta, cioè, di casi in cui non vi è uno stato di abbandono e dove, tuttavia, l'adozione appare comunque consigliabile per una migliore tutela dei diritti del minore. Su questa linea si sono ritenuti adottabili bambini non abbandonati che risultano affidati da anni ad una coppia o ad un singolo.

Si arriva così al tema oggetto della presente indagine: proprio attraverso il menzionato art. 44 lett. d), infatti, si è arrivati ad affermare che, nell'ipotesi di minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso, «sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari *ex* art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l'interesse concreto del minore al suo riconoscimento». In questi termini si è pronunciato originariamente il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza 30 luglio 2014 (est. Cavallo), inaugurando una presa di posizione ermeneutica confermata negli arresti successivi (Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015, est. Cavallo; Trib. Minorenni Roma, 23 dicembre 2015, est. Cavallo), anche nel secondo grado. In particolare, secondo il giudice d'appello romano, «nell'ipotesi di minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari *ex* art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l'interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della

bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali» (Corte App. Roma, 23 dicembre 2015, Pres. Montaldi, est. Pagliari); della stessa idea la Corte di Appello di Torino che, riformando il primo grado, afferma «l'ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso» (Corte App. Torino, Pres. Mecca, est. Lanza).

La questione della adozione coparentale è stata infine affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi con riguardo alla impugnazione della pronuncia della Corte di Appello romana del 23 dicembre 2015. Definendo il procedimento in senso conforme alla decisione impugnata, la Suprema Corte di Cassazione ha, *in primis*, affermato che in ipotesi di domanda di adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica non sussiste alcun conflitto di interessi fra quest'ultima e la figlia e non vi è pertanto alcuna necessità di nominare un curatore speciale. Ha quindi osservato che l'ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962, Pres. Della Palma, est. Acierno). In tempi recenti, l'indirizzo del tutto maggioritario in giurisprudenza è stato, infine, avallato dalla Corte di Appello di Milano, con la pronuncia 9 febbraio 2017.

Reputa questo Tribunale che l'indirizzo sin qui illustrato sia stato anche confermato dalla legge n. 76 del 2016. In primo luogo, la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di "famiglia" (è inequivoco il riferimento, nella normativa, alla "vita familiare", a tacer d'altro), così offrendo all'adozione in casi particolari, un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. Soprattutto, come ben ha messo in evidenza la Corte di Appello di Milano, nella

decisione citata, la legge di nuovo conio ha confermato l'orientamento di Cassazione, con l'articolo 1 comma 20: "al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. *Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti*".

Ebbene, come hanno sottolineato i commentatori, questa norma nasce da un compromesso legislativo, reso necessario a seguito dello stralcio dell'articolo che prevedeva una modifica dell'art. 44 lettera b). Per effetto di detto stralcio, il Legislatore ha sentito il bisogno di aggiungere una locuzione che non può essere interpretata in nessun altro modo se non come clausola di salvaguardia, altrimenti non se ne comprenderebbe il senso, avendo già detto che l'equiparazione del termine coniuge all'unito civilmente vale per le leggi in vigore tranne che per la 184/83, ovvero l'espressione: "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti". Che resti fermo quanto previsto può apparire pleonastico ma è fatto salvo anche quanto consentito, evidentemente dalla interpretazione giurisprudenziale così come si è sviluppata nel tempo e come indicata da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12962/16. E' insomma evidente che dalla legge n. 76 del 2016 non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell'adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontà contraria, tanto è vero che, successivamente alla emanazione della legge, vi sono state altre pronunzie che, in casi analoghi a quello in esame, hanno accolto la domanda di adozione *ex art. 44 d*).

Questa lettura è stata anche seguita in Dottrina ed è ritenuta corretta da questo Tribunale. La «clausola di salvaguardia» che chiude il comma 20 rende immune dall'eccezione alla clausola generale di equivalenza prevista per la legge sulle adozioni «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». In questo modo, tale disposizione apre alla possibilità di un'applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo, per l'appunto, nei limiti del diritto vigente. Come ha efficacemente rilevato la Corte di Appello di Milano, la clausola nasce dalla consapevolezza

degli effetti che lo stralcio di cui si è detto avrebbe comportato al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alle coppie di persone dello stesso sesso la possibilità di ricorrere alla c.d. «adozione coparentale» (*stepchild* o *secondparent adoption*). Pertanto, allo stralcio dell'articolo 5 è seguita l'aggiunta della clausola in parola, proprio allo scopo di scongiurare che fosse «impedito agli omosessuali di continuare a fruire di un istituto già esistente». La sua funzione, dunque, è quella di chiarire all'interprete che la mancata previsione legislativa dell'accesso all'adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all'orientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dell'adozione coparentale ai sensi della lettera d).

In conclusione, è opportuno rammentare che l'interpretazione qui in esame risulta avallata non solo dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 12962 del 2016, ma anche da Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, secondo cui la *ratio* dell'effettiva realizzazione degli interessi del minore consente l'adozione per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” anche quando i minori “non sono stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili”.

Alla luce di quanto sin qui osservato, ove le indagini *ex lege* diano esito positivo, l'adozione risponda all'interesse del minore e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati «non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non più rispondente alla ricchezza e complessità delle relazioni umane nell'epoca attuale. Del resto proprio la interpretazione evolutiva della Corte EDU della nozione di vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è giunta ad affermare che nell'ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non già le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dell'ordinamento, bensì i diritti dei bambini» (Corte App. Milano, cit.).

Va rimarcato che la relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una “famiglia”, luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale.

La disamina sin qui condotta induce a dover accogliere la domanda dell'istante sulla scorta del seguente principio di diritto: in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 20 legge n. 76 del 2016, l'ipotesi di adozione in casi particolari *ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184* può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso.

Con riferimento alla richiesta circa il mantenimento del solo cognome "ABELE", si osserva quanto segue: a fronte della richiesta dell'istante, la quale richiedeva di poter posporre il proprio cognome a quello dell'adottato, il piccolo A. B. manifestava la propria volontà di non apportare modifiche al nome con il quale lo stesso si riconosce nel contesto sociale di riferimento.

Invero, il cognome è una parte essenziale ed irrinunciabile della personalità che, per tale ragione, gode di tutela di rilievo costituzionale in quanto costituisce il primo ed immediato elemento che caratterizza l'identità personale; esso è quindi riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto.

Nonostante la tenera età, A. B. si è mostrato perfettamente consapevole del proprio *status* di figlio di una coppia omogenitoriale, vivendo tale condizione con estrema naturalezza e non ravvisando la necessità di dare ulteriore legittimazione al ruolo della sig.ra X..

Il minore, infatti, interrogato dagli operatori sociali circa le ragioni del presente procedimento ha dichiarato: *"Si lo so, me lo hanno detto le mie mamme ma noi già siamo una famiglia"*. A tal proposito i Servizi riferiscono: *"la sensazione di noi operatrici è stata che dentro di lui, sia a livello affettivo che a livello cognitivo è molto chiaro che la sua famiglia non è uguale a quella della maggior parte dei suoi amici, ma che per lui è un dato di fatto e non è problematico; per cui stavamo rendendo artificiosa una situazione che per il bambino, invece, è normalità"* (Cfr. relazione in atti).

Questo Giudice, lungi dal voler avallare la tesi secondo la quale il riconoscimento del doppio cognome possa ingenerare una illegittima discriminazione a discapito dei figli di coppie omosessuali e anzi, ritenendo che talvolta tale operazione contribuisca a dare ulteriore riconoscimento al legame instauratosi con il genitore sociale, non può non evidenziare come

nella scelta del cognome da attribuire all'adottato si debbano tenere in considerazione le particolarità del caso concreto.

Orbene, essendo astrattamente possibili soluzioni differenziate, il Collegio, nel perseguire il precipuo interesse del minore e nel rispetto della sua personalità in formazione, considerato che entrambe le madri si sono mostrate disponibili ad assecondare il desiderio dello stesso, non ritiene vi siano motivi ostativi al mantenimento del solo cognome "ABELE" con il quale A. B. si identifica fin dalla nascita.

Tale scelta per nulla svislisce l'unità e la solidità del tessuto familiare nel quale il piccolo A. B. è consapevolmente inserito e che deve essere considerato a tutti gli effetti una famiglia.

D'altronde la *ratio* sottesa alla norma di cui all'art. 44 lett. d) legge adoz. oggetto della presente istanza, è sicuramente quella di dare applicazione al principio informatore dell'intero ordinamento giuridico minorile, ossia la ricerca del miglior "interesse del minore" e nel caso di specie, si ribadisce, è stato il minore stesso ad esplicitare la volontà di mantenere il cognome che lo contraddistingue nel contesto sociale e scolastico di appartenenza.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA l'adozione di A. B. ABELE, nato a Bentivoglio in data 20 febbraio 2011, da parte di X. X., nata a X., in data 7 gennaio 1966, disponendo che il minore mantenga il cognome ABELE,

ORDINA la comunicazione della presente sentenza per esteso alla Procura, alle parti e all'Ufficiale dello stato Civile per le trascrizioni e i provvedimenti di competenza

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2018

IL PRESIDENTE ESTENSORE

GIUSEPPE SPADARO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 NOVEMBRE 2018